

Prot. n. 2013/355/giochi/GAD

Modalità operative per la presentazione delle istanze e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori, di cui al D.M. 18 marzo 2013, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2013 (decreto)

1. SOGGETTI AMMESSI

Possono inoltrare richiesta di autorizzazione all'esercizio delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori i concessionari per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008).

2. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

I soggetti ammessi presentano apposita istanza di autorizzazione all'esercizio delle scommesse, corredata dal progetto della piattaforma di gioco e dalla certificazione del progetto stesso, recante, tra l'altro, esito positivo della verifica tecnica diretta ad accertare la conformità della piattaforma di gioco.

2.1. Autorizzazione all'esercizio per le tipologie di giochi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto – piattaforma di gioco e relativa certificazione

Di seguito sono descritte le procedure da seguire per la presentazione dell'istanza relativa alla:

- richiesta di autorizzazione di una nuova piattaforma;
- richiesta di utilizzo/condivisione di una piattaforma già autorizzata.

L'istanza è compilata utilizzando il fac-simile riportato nell'Allegato 1, sottoscritta dal richiedente e trasmessa a Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) – Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi – Ufficio Gioco a distanza – Via della Luce 34-A/bis, 00153 Roma, unitamente alla documentazione specificata nei paragrafi che seguono.

Nell'istanza di autorizzazione il concessionario deve indicare, in alternativa, se intende:

- svolgere in proprio la funzione di fornitore del servizio di connettività (FSC nel seguito);
- avvalersi di un altro soggetto come FSC, già autorizzato da ADM.

2.1.1. Richiesta di autorizzazione di una nuova piattaforma di gioco

Il concessionario presenta ad ADM la seguente documentazione, in singola copia:

- a) istanza di autorizzazione, compilata e firmata dal legale rappresentate o dal soggetto dallo stesso debitamente delegato;
- b) progetto della piattaforma di gioco, esclusivamente nella forma dello schema riportato in Allegato 1;
- c) certificazione della piattaforma resa da un Ente di verifica abilitato da ADM, sulla base delle “Linee Guida per la certificazione della piattaforma di gioco” (LG nel seguito), Versione 1.2 del 6 dicembre 2013, rese disponibili nella sezione “Giochi/Giochi di abilità, carte, sorte a quota fissa/Certificazione delle piattaforme di gioco” (<http://www.aams.gov.it/?id=5840>) e recante, tra l’altro la verifica della veridicità delle informazioni riportate nel progetto di piattaforma di gioco;
- d) credenziali provvisorie per consentire ad ADM l’accesso remoto ai dati di gioco come previsto al punto 2.8.5 delle LG;
- e) il CD o DVD non riscrivibile contenente le informazioni richieste in calce all’Allegato 1. Sulla superficie del supporto ottico devono essere riportati il codice di concessione, la ragione sociale del concessionario nonché la sigla, in originale, del legale rappresentante o del soggetto dallo stesso debitamente delegato.

Il concessionario può allegare, in copia autentica, eventuali altre certificazioni acquisite e/o brevetti registrati per la piattaforma (o componenti della stessa) di cui richiede l’autorizzazione.

2.1.2. Richiesta di autorizzazione per l’utilizzo di una piattaforma già autorizzata

Il concessionario che intende utilizzare una piattaforma già autorizzata, al fine di consentire ai propri giocatori l’accesso alla piattaforma stessa, compila apposita istanza, indicando, tra l’altro, il relativo codice di piattaforma. Il concessionario presenta ad ADM la seguente documentazione, in singola copia:

- a) istanza di autorizzazione compilata e firmata dal legale rappresentate o dal soggetto dallo stesso debitamente delegato;
- b) dichiarazione di integrale utilizzo, senza ulteriori componenti aggiuntive, della piattaforma già autorizzata o, in alternativa, integrazione al progetto della piattaforma di gioco già autorizzata, esclusivamente nella forma dello schema riportato in Allegato 1, nella quale sono:
 - specificate le parti del sistema della piattaforma già autorizzata alle quali aderisce completamente (nelle corrispondenti voci dello schema dell’Allegato 1 riportare esclusivamente il codice della piattaforma alla quale si aderisce);
 - descritte esclusivamente le personalizzazioni ovvero le modifiche rispetto alla piattaforma già autorizzata (utilizzando le corrispondenti voci dello schema dell’Allegato 1);
- c) copia del titolo autorizzatorio, rilasciato al soggetto già autorizzato con allegata dichiarazione di assenso all’utilizzo da parte del legale rappresentante di quest’ultimo;
- d) certificazione delle eventuali personalizzazioni apportate alla piattaforma già autorizzata;
- e) copia della certificazione rilasciata al soggetto già autorizzato, con allegata dichiarazione di assenso all’utilizzo;
- f) dichiarazione di impegno, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a non apportare ulteriori modifiche alla piattaforma già autorizzata in aggiunta a quanto descritto e certificato, se non nei limiti di quanto stabilito all’articolo 2 del *decreto*;
- g) credenziali provvisorie per consentire ad ADM l’accesso remoto ai dati di gioco, come previsto al punto 2.8.5 delle LG;
- h) il CD o DVD non riscrivibile contenente le informazioni richieste in calce all’Allegato 1.

Sulla superficie del supporto ottico devono essere riportati il codice di concessione, la ragione sociale del concessionario nonché la sigla, in originale, del legale rappresentante o del soggetto dallo stesso debitamente delegato.

Il concessionario può allegare, in copia autentica, eventuali altre certificazioni acquisite e/o brevetti registrati per la piattaforma (o componenti della stessa) di cui richiede l'autorizzazione.

3. VERIFICHE E COLLAUDI

ADM esegue le verifiche di seguito elencate e, in caso di esito positivo, rilascia l'autorizzazione al concessionario relativamente alle istanze presentate.

3.1. Collaudo del protocollo PSID

Il collaudo del colloquio tra il sistema del concessionario e il sistema centrale di controllo ("Protocollo di comunicazione PSID", disponibile nella sezione "Giochi / Gioco a distanza / Comunicati" del sito www.aams.gov.it) è a carico del FSC. Il collaudo è effettuato in ambiente di test. Il concessionario può scegliere di essere FSC di se stesso – in tal caso è tenuto ad effettuare il collaudo in proprio – o avvalersi di altro FSC che abbia già effettuato il collaudo.

Per essere ammesso al collaudo del protocollo PSID, il FSC può inviare una comunicazione all'Ufficio Gioco a distanza dell'ADM.

3.2. Verifica della certificazione della piattaforma di gioco

Lo svolgimento della verifica tecnico-funzionale è subordinato:

- alla scelta di un FSC che abbia già effettuato il collaudo del protocollo PSID;
- all'esito positivo della verifica della conformità della documentazione presentata;
- all'esito positivo della prova delle funzionalità di accesso remoto ai dati di gioco e dei conti di gioco.

3.3. Verifica tecnico-funzionale

ADM, concluse con esito positivo le verifiche di cui al precedente punto 3.2 e, a seguito di appuntamento concordato con il concessionario, svolge una verifica tecnico-funzionale del sistema del concessionario, presso la propria sede di Via della Luce 34a/bis in Roma.

La verifica tecnico-funzionale è effettuata nell'ambiente di produzione del concessionario, abilitato all'accesso dei soli conti di gioco utilizzati ai fini della verifica.

Almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per la verifica tecnico-funzionale, il concessionario deve:

- aver ultimato le prove di colloquio in ambiente di test;
- fornire ad ADM, per iscritto, le credenziali dei conti di gioco da utilizzare in sede di verifica.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 12, comma 1 del *decreto*, ADM si riserva di effettuare ulteriori verifiche tecniche-funzionali qualora vengano apportate modifiche significative

alla piattaforma di gioco nonché di effettuare verifiche tecniche e ispezioni periodiche, anche presso le sedi del concessionario.

4. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

A seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al precedente punto 3, ADM rilascia al concessionario l'autorizzazione per le scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. La consegna dell'autorizzazione è effettuata a mano o tramite posta raccomandata A/R.

5. VERIFICA PERIODICA

Di seguito sono descritte le modalità per la verifica di conformità annuale (o *audit*) delle piattaforme di gioco al fine del rinnovo dell'efficacia delle relative autorizzazioni. L'attività di *audit* deve essere condotta da parte di un Ente di Verifica Abilitato (EVA), ed è rivolta ad accertare, per ciascuna piattaforma autorizzata, la correttezza e la conformità alle LG, di eventuali modifiche apportate al sistema in esercizio.

È responsabilità del Concessionario inoltrare ad ADM la documentazione relativa al rinnovo della certificazione nei termini stabiliti dal calendario di seguito definito:

- **dal 1° aprile al 30 giugno**, per i titoli autorizzatori rilasciati dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno precedente;
- **dal 1° ottobre al 31 dicembre**, per i titoli autorizzatori rilasciati dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente.

5.1. Procedura per la richiesta di *audit*

Il concessionario inoltra domanda scritta all'EVA per la verifica periodica, allegando l'ultimo certificato valido e il relativo report di conformità.

Al termine della verifica, il concessionario presenta ad ADM, entro i termini riportati al precedente punto 5, la documentazione relativa alla certificazione della piattaforma e dei giochi recante, tra l'altro, l'esito positivo della verifica tecnica periodica (*audit* annuale).

ADM, verificata la completezza della documentazione acquisita, comunica al concessionario la conferma dell'efficacia del titoli autorizzatorio sino alla scadenza successiva. I codici delle piattaforme non variano in sede di rinnovo del titolo autorizzatorio.

La mancata presentazione della documentazione di cui al punto 2) entro i termini previsti, determina la perdita di efficacia del titolo autorizzatorio e la conseguente sospensione delle attività di gioco da parte del sistema centrale di ADM.

5.2. Attività di *audit*

In sede di *audit*, l'EVA verifica, rispetto a quanto previsto dalle LG:

- a) la rispondenza rispetto al sistema in esercizio di ciascun punto del report di conformità ricevuto dal concessionario;
- b) le eventuali modifiche apportate al sistema in esercizio.

L'EVA effettua la verifica sull'ambiente di produzione del concessionario o su una base dati clonata e anonimizzata.

Qualora, durante la verifica periodica, venga rilevata una difformità dei componenti software installati rispetto a quelli inclusi nella certificazione già presentata ad ADM, l'EVA deve:

- a) eseguire le verifiche, previste dalla LG, per ciascuno dei componenti software difformi al fine di accertarne la conformità, una volta che tali difformità siano state risolte;
- b) qualora le difformità riscontrate siano ritenute "gravi" (ovvero relative a modifiche apportate alle componenti critiche del sistema, non preventivamente comunicate), darne notizia ad ADM in forma scritta, entro 15 giorni dal momento in cui l'EVA le ha riscontrate. La comunicazione ad ADM includerà una breve descrizione del tipo di difformità riscontrata, nonché il codice concessione, il codice piattaforma e/o il codice gioco interessati.

Alla fine del processo di *audit*, l'EVA procede alla raccolta delle firme digitali dell'oggetto verificato come avvenuto in fase di prima certificazione e ne dà comunicazione ad ADM.